

Repertorio n. /

COMUNE DI PAISCO LOVENO

PROVINCIA DI BRESCIA

CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DI FABBRICATO DI
PROPRIETA' COMUNALE DA ADIBIRE A POSTO DI RIFUGIO
ALPINO ALLE PENDICI DEL MONTE TORSOLETO.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila----- addì _____ del mese di _____ alle
ore _____ in Paisco Loveno e nella Residenza Comunale.

TRA

Bernardo Mascherpa, nato a Paisco Loveno _____, nella qualità di
Sindaco e Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Paisco Loveno,
C.F. nr. 00589400175, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il
quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
dell'Amministrazione che rappresenta, denominato anche Concedente;

Vincenzo Bovio, presidente dell'Associazione "Amici del rifugio Torsoleto-
Battistino Bonali – Giandomenico Ducoli" C.F. 02064170984, nato a _____ il
_____, Residente in _____ via _____ C.F. _____ il quale dichiara
di agire in nome e per conto dell'Associazione che rappresenta, a fronte di
delibera assembleare del 2 marzo 2023 di cui si allega rispettivo verbale,
denominata anche Concessionario.

PREMESSO

- Che il Comune di Paisco Loveno con deliberazione di G.C. nr. _____ in
data _____, ha stabilito di concedere in uso all'Associazione "Amici del
rifugio Torsoleto- Battistino Bonali – Giandomenico Ducoli" che ha
costruito su preesistenti ruderi di casino di caccia l'immobile e lo ha gestito

per circa 30 anni, per un periodo di anno 12 (dodici) e mesi 4 il fabbricato

sito in località “Monte Torsoleto” di cui al mappale nr. 32 FG. 16 del

N.C.T.R. del Comune di Paisco Loveno da adibire a posto di Rifugio Alpino

a fronte del pagamento di un canone annuo di €. 3.000,00 (tremila/00);

- Che l’immobile è gravato da uso civico giusta decreto Commissoriale
datato 02/06/1933 e che pertanto può formare oggetto di concessione
amministrativa;

- Che l’immobile è ricompreso nel patrimonio indisponibile del Comune e
che pertanto può formare oggetto di concessione amministrativa;

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Tra le parti si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1. OGGETTO

Il Comune di Paisco Loveno, in seguito denominato concedente, concede

all’Associazione “Amici del rifugio Torsoleto- Battistino Bonali –

Giandomenico Ducoli” C.F. 02064170984, con sede legale in Darfo Boario

Terme, Via Breda n°2 , in seguito denominato concessionario l’uso dei
seguenti beni di proprietà del Comune di Paisco Loveno:

- il fabbricato sito in località “Monte Torsoleto” censito nel Catasto
Fabbricati al foglio 16 Particella 32. Il concessionario, sottoscrivendo la
presente convenzione, accetta gli immobili nello stato di fatto e di diritto in
cui si trovano e si impegna altresì di destinarlo a rifugio alpino.

Art. 2. DURATA

La presente concessione avrà la durata di anni 12 e mesi 4 a decorrere dal

01/07/2026 e fino al 31/10/2038. La concessione cessa senza necessità di

disdetta il 01/11/2038 giorno entro il quale gli immobili oggetto di concessione dovranno essere riconsegnati alla proprietà liberi da persone, animali o cose; tale data è da intendersi già definita ed accettata, con espressa rinuncia e qualsiasi proroga od estensione di durata da parte del Concessionario.

In deroga a quanto sopra, qualora nel periodo di concessione non siano state registrate gravi inadempienze da parte del concessionario formalmente contestate, la concessione potrà essere rinnovata per ulteriori 6 anni, previa richiesta scritta da parte del concessionario da inoltrare al Concedente sei mesi prima della scadenza.

Art. 3. CANONE DI CONCESSIONE

Il canone di concessione annuo, è determinato in € 3.000,00 (euro tremila/00) da corrispondersi in unica rata entro il 30.9 di ciascun anno. Il comune invierà richiesta tramite PEC all'indirizzo:

amicitorsoleto@legalmail.it.

Il canone annuo verrà automaticamente aggiornato annualmente sulla base del 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT per il periodo ottobre-ottobre dell'anno precedente.

Art. 4. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è obbligato ad eseguire a sua cura le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le relative spese saranno totalmente a suo carico sia per la manutenzione ordinaria, sia per la manutenzione straordinaria e per eventuali lavori di trasformazione o ampliamento, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzati dall'Ente concedente.

IL Concessionario inoltre si obbliga:

- A consentire l'uso del rifugio agli alpinisti , alle stesse condizioni in uso nei rifugi alpini;
- A depositare copia del regolamento d'uso del rifugio presso il Comune di Paisco Loveno;
- A utilizzare gli utili derivanti dalla gestione del rifugio per attività benefiche legate all'Operazione Mato Grosso (OMG).

Art. 5. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è costituito custode del bene, ed è responsabile civilmente e penalmente di qualsiasi danno arrecato a persone, animali, cose, colture o immobili causati, sia all'interno che all'esterno dei beni in concessione, in conseguenza del loro uso o dall'esecuzione di qualsiasi opera manutentiva o innovativa sugli stessi e a garanzia di quanto sopra, e si impegna a stipulare le seguenti polizze assicurative:

- polizza assicurativa di responsabilità civile terzi RCT/RCO, contratta con primaria compagnia avente validità dalla data di inizio della gestione per la copertura della responsabilità civile derivante dalla conduzione dell'immobile con massimane unico per sinistro di €. 2.000.000,00 (due milioni/00); detta polizza deve coprire anche i rischi per morte, lesione dell'integrità fisica e qualunque altro danno a persone, animali o cose e dovrà coprire i danni verificatisi nel periodo di vigenza del presente contratto di cui si sia venuti a conoscenza sia durante che dopo la scadenza del contratto. Copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune entro 20 giorni dalla stipula del presente atto.

- polizza assicurativa per rischio locativo per un importo non inferiore a 1.000.000,00 euro. Copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune

entro 20 giorni dalla stipula del presente atto.

Art. 6. ACCESSO AGLI IMMOBILI DA PARTE DEL CONCEDENTE

Il concessionario dovrà consentire il libero accesso alla proprietà agli incaricati e funzionari del Comune, per i sopralluoghi che riterranno opportuno effettuare.

Art. 7. DIVIETO SUB-CONCESSIONE

Il concessionario non potrà cedere la concessione, né sub-concedere in tutto o in parte il bene concessogli.

Art. 8. AUTORIZZAZIONI PER L'USO DEL BENE

Il concessionario si impegna a munirsi delle autorizzazioni e di tutta la documentazione necessaria per l'uso del rifugio, in osservanza delle norme e leggi vigenti sollevando l'Ente concedente da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale.

Art. 9. CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER RISTRUTTURAZIONE E/O MANUTENZIONE STRAORDINARIA.

Qualora vengano emanati bandi per l'erogazione di contributi in conto capitale per ristrutturazioni o manutenzioni ordinarie o straordinarie di rifugi alpini, il Comune, su richiesta del Concessionario, potrà partecipare al bando ed in caso di ottenimento del contributo che finanzi solo una parte dell'opera il concessionario si obbliga a cofinanziare con fondi propri l'opera stessa.

Art. 10. RISOLUZIONE

La presente potrà essere risolta ad insindacabile giudizio dell'Ente concedente con obbligo di liberare il bene entro 15 giorni nel caso di inosservanza di anche una sola clausola del presente atto, previa diffida formale a ripristinare le condizioni anomale e riportarle a quelle della data

della stipula della presente entro 30 giorni dal ricevimento della diffida.

Fermo restando ogni diritto di rivalsa per il risarcimento di eventuali maggiori danni.

La presente potrà essere risolta dal concessionario, previo preavviso di un anno, senza addebiti.

Art. 11. RESTITUZIONE DEGLI IMMOBILI

Al termine della presente concessione il fabbricato e le eventuali pertinenze dovranno essere restituiti in buono stato di conservazione fermo restando che eventuali miglioramenti, ampliamenti o trasformazioni e beni mobili presenti nella struttura al momento della restituzione delle chiavi resteranno acquisiti a titolo gratuito dall'Ente concedente che si riserva altresì il diritto di esigere il ripristino, a cura e spese del concessionario, della situazione esistente alla data d'inizio della presente concessione, qualora le suddette opere non siano state autorizzate dal Concedente.

Art. 12. SPESE DI REGISTRAZIONE

Le spese di bollo e registrazione della presente concessione sono a carico del concessionario.

Art. 13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

IL Concedente, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. e del Regolamento UE2016/679-GDPR (Privacy), informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 14. NORME FINALI

Le parti, sottoscrivendo la presente, dichiarano di accettare senza eccezione

o riserva alcuna le condizioni di cui sopra richiamandosi alle norme e leggi

in materia per quanto non espressamente previsto nel presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO Bernardo Mascherpa

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE Vincenzo Bovio